

STATUTO

**COBITEC COOPERATIVA
SOCIALE IMPRESA SOCIALE
ONLUS A
RESPONSABILITA' LIMITATA**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MONFALCONE GO VIALE SAN
MARCO 60

Numero REA: GO - 62514

Codice fiscale: 01716200306

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Procedure in corso: LIQUIDAZIONE COATTA
AMMINISTRATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 02-08-2007 - Statuto completo	2
--	---

Firmato all'originale:

Daniela PUDICIN

Chiara CONTURSI notaio

Allegato "A" all'atto rep. 119164/21817

STATUTO SOCIALE

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Articolo 1 - Denominazione - Sede - Modello societario

È costituita, con sede nel Comune di Monfalcone (GO), la società cooperativa a responsabilità limitata denominata:

**"COBITEC COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA SOCIALE ONLUS A
RESPONSABILITÀ LIMITATA"**

La cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata, in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica

È attribuita alla competenza dell'organo amministrativo la facoltà, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, di aprire filiali, unità locali, cantieri e depositi di materiali, anche presso terzi, nonché di trasferire la sede sociale nell'ambito dello stesso Comune

Articolo 2 - Durata

La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2080 (duemilaottanta) e potrà essere prorogata con decisione dei soci

SCOPO - OGGETTO

Articolo 3 - Scopo mutualistico

La cooperativa sociale, retta e disciplinata dai principi della mutualità prevalente, ai sensi dell'art. 2514 del codice civile e della disposizione di cui all'art. 111-septies, R.D. 30 marzo 1942, n. 318, e con gestione sociale orientata al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente di cui agli articoli 2512 e 2513 c.c., senza fini di speculazione privata, si propone, attraverso lo svolgimento delle proprie attività indicate al successivo articolo 4, il perseguimento dello scopo di ottenere per i propri soci, tramite la gestione in forma associata, continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali

La Cooperativa, inoltre, ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi educativi e socio - sanitari ed assistenziali ai sensi della legge 8 novembre 1991 n. 381, e successive modificazioni ed integrazioni, e dalle leggi regionali applicative

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali, come disposto

dalla L. 3 aprile 2001, n. 142, e successive modificazioni ed integrazioni, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana

Conseguentemente, la tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla cooperativa e dalle Associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia, dello Statuto sociale e dei regolamenti interni.

La cooperativa può aderire ad un gruppo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile

La cooperativa potrà sempre svolgere la propria attività anche con terzi non soci

Articolo 4 - Oggetto sociale

La società, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, ha per oggetto l'organizzazione e la gestione dei servizi sociosanitari, assistenziali ed educativi-ricreativi a favore di singoli e della collettività

In relazione ai propri scopi, la cooperativa può gestire stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto di terzi, le seguenti attività:

- fornire servizi sociali e socio assistenziali su commissione di privati, enti locali ed enti pubblici, con i quali stipulare apposite convenzioni;
- progettare e gestire servizi educativi ed assistenziali a favore di minori e loro famiglie, quali: asili nido, micronidi, nidi aziendali, servizi integrativi al nido, scuole materne, scuole di istruzione primaria, ivi comprese le necessarie attività ausiliarie;
- organizzazione di soggiorni estivi, centri vacanza, attività ludiche e di animazione comunque finalizzate all'educazione e/o sorveglianza e tutela del minore nonché di altre iniziative similari a favore dei minori in genere e dei minori in situazione di disagio in particolare;
- la fornitura di prestazioni di assistenza domiciliare a favore di tutte le persone svantaggiate, in particolare di minori e anziani, la creazione di centri di accoglienza anziani, di soggiorni climatici;
- la prestazione di servizi sociali, sociosanitari ed educativi a favore di minori anziani e di eventuali altri soggetti in situazione di svantaggio o disagio sia temporaneo che permanente, ivi compreso un servizio di appoggio alle famiglie dei soggetti come sopra individuati, favorendo le famiglie stesse nella conoscenza delle problematiche e nella cura e sostegno del familiare al fine di una migliore integrazione sociale della persona;
- promuovere iniziative culturali, convegni, seminari, corsi di formazione su tematiche inerenti il proprio oggetto sociale e/o finalizzate a sensibilizzare la cittadinanza alle tematiche del disagio, dell'emarginazione sociale e

dell'inserimento;

- l'organizzazione e la gestione di corsi di istruzione e di integrazione parascolastica nel rispetto delle norme di legge;
- organizzazione corsi di formazione professionale, di servizi di studio e di aggiornamento per i propri soci o per i dipendenti;

- contribuire con opportune convenzioni alle iniziative di enti pubblici e di enti privati, analoghe ed affini agli scopi della Cooperativa stessa

La Cooperativa, in via non prevalente, non nei confronti del pubblico (e quindi con esclusione delle attività indicate negli articoli 106 e 113 del D. Lgs. 385/93) e, comunque, con esclusione di tutte le attività riservate previste dal D. Lgs. 58/98, potrà inoltre compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali e finanziarie necessarie e/o utili al raggiungimento del proprio scopo mutualistico e del proprio oggetto sociale principale. A tal fine potrà:

a) assumere interessenze, quote e partecipazioni, anche azionarie, in società, cooperative, consorzi e/o in altri enti ed organismi economici aventi finalità ed oggetto affini, analoghi o complementari al proprio;

b) concedere fideiussioni, prestare avalli e consentire iscrizioni ipotecarie sugli immobili sociali e prestare ogni altra garanzia reale e/o personale per debiti e obbligazioni proprie o di terzi, ogni qualvolta l'organo amministrativo lo ritenga opportuno;

c) promuovere o partecipare ad Enti, Società, Consorzi di garanzia fidi aventi per scopo il coordinamento e la facilità al credito di ogni tipo ed ogni iniziativa di reperibilità di mezzi finanziari a breve, medio ed a lungo termine, prestando le necessarie garanzie fideiussorie;

d) acquistare o cedere aziende e rami aziendali aventi per oggetto attività richiamate, similari, affini o complementari a quelle ricomprese nel presente oggetto sociale;

e) associare e/o associarsi in partecipazione con altre imprese per l'esercizio in comune di specifiche attività rientranti nell'oggetto sociale principale;

f) assumere in locazione od in gestione altre imprese aventi scopi analoghi, complementari o affini al proprio, nonché entrare a far parte di consorzi, joint-venture, cooperative, compartecipazioni di imprese, associazioni anche temporanee d'impresa ed attuare la gestione delle iniziative e delle acquisizioni sopra menzionate

La Cooperativa potrà svolgere qualunque attività connessa e funzionale a quelle sopra elencate, concludendo contratti, convenzioni, partecipando attivamente ad istruttorie pubbliche di progettazione, ai tavoli di programmazione e concertazione previsti dalla legislazione in vigore e compiendo tutte le operazioni necessarie al conseguimento degli scopi e delle attività sociali, ivi compreso il

risparmio sociale

La Cooperativa si propone di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia, istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta dei prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. È pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma

SOCI

Articolo 5 - Soci ordinari, volontari ed elementi tecnici ed amministrativi

Il numero dei soci è illimitato ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono essere soci tutte le persone fisiche che, a parere del Consiglio di Amministrazione, abbiano i requisiti attitudinali idonei alle attività proposte dalla Cooperativa, che condividano gli ideali di solidarietà e mutualità del movimento cooperativistico e che siano interessate alle iniziative previste dall'oggetto sociale e non aventi interessi in contrasto con quelli della cooperativa

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico ed alla effettiva partecipazione del socio all'attività economica della cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità economica della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo

Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio imprese identiche o affini a quella della cooperativa, svolgano un'attività effettivamente concorrente con quella della cooperativa stessa

Possono acquisire la qualifica di soci volontari le persone fisiche che, condividendo lo scopo e le finalità della cooperativa, siano intenzionati a prestare la loro attività in modo gratuito, secondo quanto previsto dall'articolo 2 della legge 8/11/1991 n. 381. Il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci, essi non hanno diritto ad alcun compenso e non vengono loro versati contributi assistenziali e previdenziali, ad eccezione di quelli per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Ai soci volontari potrà essere corrisposto il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate sulla base dei parametri stabiliti dalla cooperativa per tutti i soci e saranno iscritti in una apposita sezione del libro soci, ai sensi dell' art. 2, comma 2, della Legge n. 381 dell'8.11.1991, per la loro immediata individuazione

Possono infine essere soci, secondo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 14 della Legge 31 gennaio 1992,

n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni, gli elementi tecnici ed amministrativi, nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della cooperativa

Il domicilio dei soci per quanto riguarda i rapporti con la cooperativa sarà quello indicato nel libro dei soci. Il socio è obbligato a comunicare tempestivamente alla cooperativa le variazioni del proprio domicilio

Articolo 6 - Soci speciali

L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- a) alla loro formazione professionale;
- b) al loro inserimento nell'impresa

Nel caso di cui alla lettera a) del comma precedente, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa

Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa

La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

- a) la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;
- b) i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'articolo 17, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee convocate per l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assemblea altri soci

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto amministratore

I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall'articolo 2476 del codice civile, come richiamato dal successivo articolo 9

I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla

legge e dall'articolo 11 del presente Statuto. Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale ed il rapporto mutualistico, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda

I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 12 del presente Statuto

Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, che non potrà avere una durata superiore a cinque anni, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 7

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'organo amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall'articolo 12. Costituisce, in particolare, causa di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate per i soci cooperatori dal citato articolo 12 del presente Statuto, l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione

Articolo 7 - Domanda di ammissione

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) l'attività svolta in relazione ai requisiti prescritti dallo Statuto;
- c) la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti con quella della cooperativa;
- d) il numero delle quote che si propone di sottoscrivere nel rispetto del limite massimo fissato dalla legge;
- e) la dichiarazione di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- f) la dichiarazione di accettazione della clausola compromissoria di cui all'articolo 29 del presente Statuto

L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione dell'organo amministrativo su domanda dell'interessato

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci

L'Organo Amministrativo deve motivare entro sessanta giorni la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati

Entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'eventuale diniego, chi ha proposto l'istanza può chiedere che sulla stessa si pronunci l'assemblea dei soci, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione

Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'Assemblea, con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa

Gli amministratori nella relazione al bilancio devono illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci

Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione, anche di quella relativa a soci appartenenti alla categoria speciale di cui al precedente articolo 6, determini il superamento dei limiti previsti dall'articolo 2519, comma 2, del codice civile, gli amministratori devono convocare l'Assemblea per la modificazione dello Statuto

In tal caso, la delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci solo dopo che l'Assemblea abbia proceduto alla modificazione dello Statuto

Articolo 8 - Obblighi del socio

Con l'ammissione in società il socio assume l'obbligo:

- a) di versamento della quota di partecipazione sottoscritta con le modalità e nei termini previsti dal successivo quarto comma nonché dell'eventuale tassa di ammissione;
- b) di osservare lo Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- c) di partecipare in generale all'attività della cooperativa per tutta la durata della sua permanenza nella stessa

Al nuovo socio, oltre all'importo delle quote sociali sottoscritte, potrà essere richiesto il versamento di una tassa di ammissione da determinarsi dall'organo amministrativo, per ciascun esercizio sociale, in misura non superiore a cinque volte il valore minimo della quota sociale come determinato nel successivo articolo 18. Le somme versate dal nuovo socio a titolo di tassa di ammissione si intendono versate a titolo di indennità forfettaria delle spese sostenute dalla cooperativa per la procedura di ammissione e confluiscono pertanto nel conto economico dell'esercizio in cui ha avuto inizio il rapporto sociale con il socio nuovo ammesso

Il versamento della quota sociale sottoscritta e dell'eventuale tassa di ammissione dovrà essere effettuato in un'unica soluzione all'atto dell'ammissione o ratealmente secondo quanto deliberato dall'organo amministrativo. Ove

nulla fosse stabilito, il versamento della quota sociale sottoscritta e dell'eventuale tassa di ammissione potrà anche avere luogo mediante trattenuta sulla prima retribuzione. La disposizione di cui al comma precedente si applica anche agli aumenti delle quote sociali sottoscritte dai soci durante l'esistenza della Società.

Articolo 9 - Diritti dei soci

Eccettuato quanto stabilito dal precedente articolo 6 per i soci appartenenti nella categoria speciale, i soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali nonché i documenti relativi alla amministrazione.

Per la consultazione dei libri sociali e dei documenti relativi all'amministrazione, da effettuarsi presso la sede sociale, i soci che ne hanno diritto dovranno farne richiesta scritta agli amministratori mediante lettera raccomandata da inviarsi almeno otto giorni prima del giorno o dei giorni prescelti (esclusi festivi e prefestivi), indicando l'ora dell'accesso o degli accessi e la loro ragionevole durata, nell'ambito delle ore lavorative, ed indicando altresì le generalità del professionista eventualmente incaricato della consultazione.

Articolo 10 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

Articolo 11 - Recesso del socio

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società.

Spetta all'Organo Amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente Statuto, legittimino il recesso.

Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui al successivo articolo 29.

Il recesso ha effetto dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, trasmessa all'interessato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, sia per quanto riguarda il rapporto sociale che il rapporto mutualistico.

Articolo 12 - Esclusione

L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

a) perduti i requisiti per l'ammissione o comunque non più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, non abbia prodotto la richiesta di recesso di cui all'articolo precedente;

b) previa intimazione dell'organo amministrativo, non esegua in tutto o in parte il versamento del capitale sociale sottoscritto nonché delle altre somme determinate nel precedente articolo 8;

c) sia gravemente inadempiente agli obblighi derivanti dalla legge, dal presente Statuto, dai regolamenti interni, dal rapporto mutualistico, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

d) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 5, o che comunque svolga o tenti di svolgere atti o attività di concorrenza con la cooperativa o comunque attività contraria agli interessi sociali;

e) che violi i principi di correttezza e buona fede nello svolgimento del rapporto sociale, nel rapporto mutualistico e nei rapporti in generale con la società e ciò anche con riferimento all'ultimo comma dell'articolo 29 del presente Statuto;

f) abusi delle informazioni ottenute con l'esercizio del diritto di ispezione di cui al secondo comma dell'articolo 2476 del codice civile come richiamato e disciplinato dal precedente articolo 9;

g) non adempia, senza giustificato motivo e previa intimazione dell'organo amministrativo, agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la Cooperativa

Oltre a quanto già previsto nei punti precedenti, in alcuni particolari casi, l'organo amministrativo, a sua discrezione, preventivamente all'adozione della deliberazione di esclusione, potrà invitare il socio, a mezzo lettera raccomandata, a regolarizzare la sua situazione od a rimuovere le cause di inadempimento, fissando un termine per la regolarizzazione o per la rimozione delle cause di inadempimento. In tali casi, trascorso il termine fissato, l'Organo Amministrativo, riscontrata la permanenza dell'irregolarità o dell'inadempimento, potrà deliberare l'esclusione del socio

L'esclusione ha effetto dall'annotazione del provvedimento nel libro dei soci, che sarà eseguita senza indugio dagli amministratori, che dovranno altresì tempestivamente comunicare al socio il provvedimento di esclusione

Lo scioglimento del rapporto sociale per esclusione determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti con

effetto dall'annotazione di cui sopra

Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta giorni dalla comunicazione inviata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 29

Articolo 13 - Liquidazione

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato, eventualmente rivalutato ai sensi del successivo articolo 20, nonché degli eventuali dividendi maturati ai sensi del medesimo articolo 20, la cui liquidazione, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale

I soci esclusi per i motivi indicati nel precedente articolo 12, lettere b), d) ed e), oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra

Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso

La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio ai sensi degli articoli 2545-quinquies e 2545-sexies può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di cinque anni

Articolo 14 - Morte del socio

Nel caso di decesso di un socio persona fisica, la società continuerà con gli eredi o i legatari della di lui quota sociale, purché gli stessi possiedano i requisiti per l'ammissione

Gli eredi o i legatari, entro un anno dalla data del decesso, dovranno indicare quello di loro che assumerà la qualità di socio o li rappresenterà di fronte alla società. In difetto di tale designazione si applica l'articolo 2347, secondo e terzo comma, del codice civile

Articolo 15 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati

I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto, dovranno richiedere il rimborso della quota di partecipazione versata entro i 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute con deliberazione dell'organo amministrativo al fondo di riserva legale

Il socio che cessa di far parte della Cooperativa, o i suoi eredi, rispondono verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati per un anno dal giorno in cui si siano verificati il recesso, l'esclusione o la cessione delle quote

Al socio che cessa di far parte della Cooperativa si applicano altresì le altre disposizioni previste dall'articolo 2536 del codice civile

STRUMENTI FINANZIARI

Articolo 16 - Strumenti finanziari

Con deliberazione dell'assemblea, assunta con le modalità di cui all'articolo 2480 del codice civile, la Cooperativa può emettere titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti di amministrazione, offrendoli solamente ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 del codice civile e dell'articolo 111-octies delle disp. att. trans. del codice civile

In tal caso, con apposito regolamento approvato dalla stessa assemblea, saranno stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le eventuali modalità di circolazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2483 c.c.;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi ovvero di partecipazione agli utili;

- l'eventuale termine di scadenza e le modalità di rimborso

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli

All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2541 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente Statuto

RAPPORTO MUTUALISTICO E RISTORNI

Articolo 17 - Conferimenti (rapporto mutualistico) e ristorni

Il conferimento dell'opera dei soci ha ordinariamente luogo quale concreta attuazione del rapporto sociale intercorrente con la partecipazione alla cooperativa

Il conferimento dell'opera dei soci è inoltre disciplinato, in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge ed in particolare delle disposizioni di cui alla Legge 142/2001, secondo le altre forme stabilite dal regolamento interno, ivi comprese la forma subordinata, la forma autonoma o professionale, la collaborazione coordinata e continuativa, nonché ogni altra forma

In tali casi, il regolamento interno dovrà stabilire una specifica disciplina e remunerazione per ciascuna forma di prestazione dell'attività lavorativa da parte dei soci

La remunerazione delle prestazioni dei soci, tenuto conto della prevalente natura sociale del rapporto instaurato tra il socio lavoratore e la cooperativa, nonché della preminenza dei risultati economici e dell'andamento gestionale ed

economico della cooperativa stessa dovrà quindi essere compatibile con le risultanze del bilancio ed eventualmente compensata

Il trattamento economico corrisposto ai soci durante l'esercizio sociale sarà pertanto rapportato alla quantità ed alla qualità delle effettive prestazioni di lavoro dagli stessi conferite alla cooperativa secondo i criteri fissati dallo specifico regolamento interno, approvato dall'assemblea dei soci ai sensi del presente Statuto, che disciplinerà le modalità di prestazione dell'attività lavorative secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge

L'assemblea che approva il bilancio potrà quindi deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, in materia di ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente Statuto e dal relativo apposito regolamento

Il ristorno è ripartito fra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento, i quali - in via generale - debbono considerare quanto previsto dagli articoli 2516 e 2545-sexies del codice civile ed in particolare la proporzionalità dei ristorni medesimi alla quantità e qualità degli scambi mutualistici posti in essere. L'assemblea che approva il bilancio potrà quindi deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, a favore dei soci lavoratori, l'erogazione dei trattamenti economici previsti dall'art. 3 comma secondo, lettera b) della Legge n. 142 del 2001, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente Statuto e dal relativo regolamento

La ripartizione del ristorno fra i singoli soci cooperatori avverrà, sulla base del regolamento interno, in rapporto alla qualità e quantità degli scambi mutualistici intercorsi fra la Cooperativa ed il socio lavoratore e sulla base dei seguenti criteri (da soli o combinati tra loro):

- le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;
- la qualifica / professionalità;
- l'eventuale stato di disagio o svantaggio;
- i compensi erogati;
- il tempo di permanenza nella società;
- la tipologia del rapporto di lavoro;
- la produttività

L'Assemblea può deliberare l'erogazione dei ristorni a ciascun socio:

- a) in forma liquida e quindi mediante erogazione diretta;
- b) mediante l'aumento proporzionale delle rispettive quote detenute dai soci, anche in deroga ai limiti stabiliti dall'articolo 2525 del codice civile

QUOTE SOCIALI

Articolo 18 - Capitale sociale

Il capitale sociale della Cooperativa è variabile ed è formato da quote sociali del valore nominale ciascuna di Euro 51,64.= (cinquantuno virgola sessantaquattro)

La quota di partecipazione complessiva detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge. I limiti di partecipazione al capitale sociale non si applicano nel caso di conferimenti di beni in natura o di crediti, nonché nel caso di soci diversi dalle persone fisiche

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio

Articolo 19 - Caratteristiche delle quote sociali

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la società se la cessione o la sottoposizione a pegno non sono autorizzate dall'organo amministrativo

Il socio che intenda trasferire la propria quota di partecipazione deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata, precisando i requisiti dell'acquirente. Salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrativo, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intera quota di partecipazione detenuta dal socio

Il provvedimento dell'organo amministrativo deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e l'organo amministrativo deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti dall'articolo 5

In caso di diniego dell'autorizzazione, l'organo amministrativo deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato, il quale, entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 29

BILANCIO E DESTINAZIONI DEL RISULTATO ECONOMICO

Articolo 20 - Bilancio di esercizio e destinazioni del risultato economico

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno

Alla fine di ogni esercizio sociale, l'organo amministrativo, previa esatta redazione dell'inventario, provvede alla redazione del bilancio, nelle componenti stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, corredandolo, se del caso, con la relazione sulla gestione, che dovrà anche contenere, a norma di legge:

- le indicazioni di rispetto della mutualità prevalente, a norma dell'articolo 2513 del codice civile;

- le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci, a norma dell'articolo 2528 del codice civile;

- l'indicazione specifica dei criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, a norma dell'articolo 2545 del codice civile;

- i dati relativi all'attività svolta con i soci, a norma dell'articolo 2545-sexies del codice civile;

- ogni altra indicazione richiesta da norme di legge

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 del codice civile, certificate dall'organo amministrativo ai sensi di legge

L'Assemblea che approva il bilancio delibera altresì sulla destinazione degli utili annuali, che dovrà avere luogo come segue:

a) almeno la quota obbligatoria, prevista per legge, al fondo di riserva legale indivisibile;

b) la quota obbligatoria, prevista per legge, al competente fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della Legge 59/1992;

c) ricorrendone i presupposti, un'eventuale quota a titolo di ristoro anche mediante aumento proporzionale delle rispettive quote detenute dai soci ed anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2525;

d) una quota di quanto residua successivamente alle destinazioni precedenti potrà essere destinata alla rivalutazione del capitale sociale effettivamente versato, purché nei limiti consentiti dalla legislazione vigente per garantire il godimento delle agevolazioni tributarie alla cooperativa;

e) un'ulteriore quota potrà essere destinata alla remunerazione del capitale sociale effettivamente versato, mediante distribuzione di dividendi in misura non superiore al limite massimo consentito dalla legislazione vigente per garantire il godimento delle agevolazioni tributarie e fatti salvi i limiti previsti dal successivo articolo 34;

f) un'ulteriore quota potrà essere destinata ad eventuale remunerazione degli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al precedente articolo 16;

g) l'intera eventuale rimanenza deve sempre essere destinata alla costituzione e/o all'incremento di un fondo di riserva straordinario indivisibile, finalizzato all'autofinanziamento sociale ed alla generica copertura dei rischi e degli impegni futuri

L'assemblea può sempre deliberare, in deroga alle precedenti disposizioni, che la totalità degli utili netti di bilancio venga devoluta al fondo di riserva legale indivisibile,

detratta la sola quota di cui alla precedente lettera b)

Il dividendo ai soci cooperatori potrà essere deliberato nel solo caso in cui il rapporto tra il patrimonio netto ed il complessivo indebitamento della società sia superiore ad un quarto.

I ristorni saranno ripartiti tra i soci cooperatori, in proporzione alla quantità e alla qualità degli scambi mutualistici, secondo quanto stabilito dall'apposito regolamento interno approvato ai sensi del successivo articolo 32

RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI

Articolo 21 - Decisioni dei soci

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongano alla loro approvazione. In ogni caso, sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione dei regolamenti interni previsti dalla legge o dal presente Statuto;
- b) l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e la distribuzione degli utili;
- c) la nomina degli amministratori, la struttura dell'organo amministrativo ed eventualmente la nomina del Presidente e del Vice Presidente;
- d) la nomina dei sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale, in quanto previsto dalla legge o dal presente Statuto, nonché dell'eventuale soggetto incaricato del controllo contabile;
- e) le modificazioni dello Statuto;
- f) la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;
- g) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- h) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
- i) l'adozione dello stato di crisi

Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare, con le modalità previste dall'articolo 2479-bis del codice civile

Articolo 22 - Assemblee

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante lettera raccomandata, anche a mano, inviata 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano

presenti tutti i soci con diritto di voto e siano presenti, o informati della riunione, tutti gli Amministratori ed i Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato

Articolo 23 - Costituzione e quorum deliberativi

In prima convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto

In seconda convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti ed aventi diritto di voto, ad eccezione dei casi previsti dalle lettere a), e) e g), del precedente articolo 21, per i quali è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta di tutti i soci della cooperativa aventi diritto al voto

Articolo 24 - Votazioni

Le deliberazioni della Assemblea hanno luogo con voto palese: per alzata di mano, per appello nominale ovvero con altro sistema, adottato dai presenti a maggioranza, che comunque garantisca l'evidenza del voto espresso da ciascun socio

Articolo 25 - Voto

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte. Ciascun socio ha un solo voto qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; per i soci appartenenti alla categoria speciale si applica l'articolo 6 del presente Statuto

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente in Assemblea, hanno facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio che non sia amministratore, sindaco o dipendente della società, ovvero che rivesta tali qualifiche in società controllate, e che abbia diritto al voto. Ciascun socio può rappresentare solamente un altro socio

Si applicano inoltre, in quanto compatibili, le altre disposizioni degli articoli 2370 e 2372 del codice civile

Articolo 26 - Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, ed in sua assenza dal Vice Presidente, ed in assenza anche di questi dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti. Essa provvede altresì alla nomina di un segretario, scelto anche tra i non soci. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un Notaio

ORGANO AMMINISTRATIVO

Articolo 27 - Amministrazione

La Cooperativa può essere amministrata, alternativamente, da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da due a cinque membri, su decisione dei soci in sede di nomina

In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, l'amministrazione della Cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza del Consiglio di Amministrazione sia scelta fra i soci cooperatori. L'Amministratore Unico deve essere scelto unicamente fra i soci cooperatori

Gli Amministratori restano in carica sino a revoca o dimissioni, ovvero per il periodo determinato dai soci al momento della nomina

Gli Amministratori possono essere sempre rieletti

La cessazione degli Amministratori per scadenza del periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente ed eventualmente uno o più Vice Presidenti

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo degli Amministratori

La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; se i membri sono due, occorre la presenza di entrambi

Le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti, la proposta si intende respinta

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario, che può anche essere scelto, a maggioranza, fra i non Amministratori. Il verbale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori

Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico hanno tutti i poteri di legge per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della cooperativa. In sede di nomina potranno tuttavia essere deliberati ed indicati, ai sensi di legge, limiti ai poteri degli Amministratori

Il Consiglio di Amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega, nei limiti di cui agli articoli 2381 e 2544 del codice civile

Ogni 180 (centoottanta) giorni, gli organi delegati devono riferire agli Amministratori ed al Collegio Sindacale, se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate

L'Amministratore Unico ha la rappresentanza della Cooperativa. In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, la rappresentanza della cooperativa spetta al Presidente, al Vice Presidente ed ai Consiglieri Delegati specificamente muniti, all'atto della nomina, di tale potere

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del codice civile. Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti

In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore Unico o di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio Sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio Sindacale, l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione è tenuto a far ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione

Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori ed ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. In presenza di amministratori investiti di particolari cariche, la remunerazione degli stessi è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, se nominato. L'Assemblea può anche determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche

Articolo 28 - Organo di controllo

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, primo comma, del codice civile, la Cooperativa, con decisione dei soci, procede alla nomina di un Collegio Sindacale

In tali casi, il Collegio Sindacale è composto da un Presidente, da due Sindaci Effettivi e da due Sindaci Supplenti, in possesso dei requisiti di legge, nominati dall'Assemblea che, all'atto della nomina, provvede anche alla determinazione del compenso loro attribuito, tenuto conto delle tariffe professionali vigenti

I Sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono sempre rieleggibili

Il Collegio Sindacale, se nominato, ha tutte le competenze di legge ed esercita inoltre anche il controllo contabile ed è quindi integralmente composto da Revisori Contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia

Laddove non ricorrano le condizioni per la nomina del Collegio Sindacale, il controllo contabile sulla società, qualora comunque obbligatorio per legge, è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia; essi sono incaricati con decisione dei soci e svolgono la propria funzione secondo quanto stabilito dagli articoli 2409-bis e seguenti del codice civile. L'Assemblea dei soci, anche laddove non ricorrano le condizioni di legge per la nomina del Collegio Sindacale o dell'incaricato del controllo contabile di cui al comma precedente, può sempre deliberare, in quanto lo ritenga opportuno:

- la nomina di un Collegio Sindacale composto da un Presidente, da due Sindaci Effettivi e da due Sindaci Supplenti, in possesso dei requisiti di legge;
- l'affidamento dell'incarico del controllo contabile ad un revisore contabile o ad una società di revisione; che svolgono la propria funzione secondo quanto stabilito dalla legge e dal presente articolo

CONTROVERSIE

Articolo 29 - Clausola compromissoria

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 5/2003, nominati con le modalità di cui al presente articolo, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- le controversie relative alla validità delle decisioni dei soci, comprese quelle di esclusione da socio;
- le controversie tra amministratori, liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti

La clausola compromissoria di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci e si estende alle contestazioni relative alla mancata accettazione della domanda di adesione

L'accettazione della nomina alla carica di amministratore, Sindaco o liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente

Gli Arbitri sono in numero di:

a) uno, per le controversie di valore inferiore ad Euro

50.000,00.= (cinquantamila virgola zero zero);

b) tre, per le altre controversie

Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli articoli 10 e seguenti del codice di procedura civile

L'Arbitro o gli Arbitri, uno dei quali con funzione di Presidente, saranno nominati dalla Camera Arbitrale Cooperativa promossa dall'associazione di rappresentanza scelta, il cui Regolamento Arbitrale le parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente

In difetto di designazione, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza, sono nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'articolo 35, comma 1, del D. Lgs. 5/2003

Gli Arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 36 del D. Lgs. n. 5/2003, i soci possono convenire di autorizzare gli Arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili

Gli Arbitri procedono con le modalità e con i termini stabiliti nel Regolamento della Camera Arbitrale Cooperativa

La disciplina delle spese di funzionamento dell'Organo Arbitrale è stabilita in base alle Tariffe della Camera Arbitrale Cooperativa e, comunque, sono anticipate dalla Parte che promuove l'attivazione della procedura. Fuori dai casi in cui non integri di per se una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 30 - Scioglimento anticipato

Verificandosi una delle cause di scioglimento previste dall'articolo 2545-duodecies del codice civile o da altre disposizioni di legge, i soci, con decisione da adattarsi con il metodo assembleare, stabiliscono:

- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- i poteri dei liquidatori

In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei

liquidatori, si applica la disposizione dell'articolo 2489 del codice civile

La Società, con delibera dell'assemblea dei soci, può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento. In questo caso, al socio dissenziente spetta il diritto di recesso. La revoca ha effetto ai sensi dell'articolo 2487-ter, secondo comma, del codice civile

Articolo 31 - Devoluzione patrimonio finale

In qualunque caso di scioglimento della Cooperativa, l'eventuale residuo attivo della liquidazione dovrà essere destinato nell'ordine:

a) al rimborso delle quote di capitale sociale sottoscritte ed effettivamente versate dai soci, comprensive delle eventuali rivalutazioni operate ai sensi del precedente articolo 20, nonché degli eventuali dividendi maturati, sempre nei limiti di quanto previsto dal precedente articolo 20;

b) per l'intera eventuale rimanenza, al competente fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della Legge 59/1992

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 32 - Regolamenti

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci, determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, le modalità di ripartizione dei ristorni, la disciplina dei prestiti sociali e quant'altro stabilito dalla legge o dal presente Statuto, l'Organo Amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti, sottoponendoli successivamente all'approvazione della Assemblea, con le maggioranze previste per le modifiche statutarie

Nella determinazione delle modalità di funzionamento mutualistico ricomprese negli specifici regolamenti interni debbono essere rispettate le disposizioni di cui all'articolo 2516 C.C.

Nella determinazione dei criteri di ripartizione dei ristorni ai soci ricompresi negli specifici regolamenti interni debbono essere rispettate le disposizioni di cui all'articolo 2545-sexies del codice civile, ed in particolare la proporzionalità dei ristorni medesimi alla quantità e qualità degli scambi mutualistici posti in essere, nonché quanto stabilito dal precedente articolo 9

Articolo 33 - Penali

Il socio inadempiente agli obblighi statutari, nonché alle norme disciplinari previste dai regolamenti interni di cui al precedente articolo 32 ed alle decisioni assunte dagli organi sociali, potrà essere chiamato a versare una somma e titolo di penale che, in considerazione della natura risarcitoria

sua propria, confluisce nel conto economico dell'esercizio in cui l'inadempimento ha avuto luogo

I relativi importi, nel minimo e nel massimo, sono fissati con decisione dei soci assunta secondo il metodo assembleare, con le maggioranze previste per le modifiche statutarie, mentre l'irrogazione delle penali, entro i limiti minimo e massimo stabiliti, è di competenza dell'organo amministrativo. L'Organo Amministrativo, nel determinare l'ammontare della penale da imputare al socio inadempiente, terrà conto della gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva

Articolo 34 - Clausole Mutualistiche

Le seguenti clausole mutualistiche:

- a) divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) divieto di remunerare gli eventuali strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori durante la vita della società e dopo il suo scioglimento;
- d) obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale rivalutato e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;

esprese dall'art. 2514 C.C., unitamente alle altre contenute nel presente Statuto Sociale, sono inderogabili e devono di fatto sempre essere osservate

La soppressione delle clausole di cui al comma precedente e la modifica della presente clausola dovrà essere assunta in sede di assemblea e solamente con il voto favorevole della maggioranza di tutti i soci aventi diritto di voto

Articolo 35 - Associazione di rappresentanza

Ai fini di un'opportuna assistenza e per gli obblighi inerenti alla vigilanza sulle cooperative ai sensi della L.R. 20 novembre 1982, n. 79, la società aderisce ad una associazione di rappresentanza

Firmato all'originale:

Daniela PUDICIN

Chiara CONTURSI notaio

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 20 c.3 D.P.R. 445/00, che si trasmette ad uso Registro Imprese

Udine, lì ventisette luglio duemilasette (27/07/2007)